

# L'adeguamento dei nuovi modelli societari al mondo delle Pmi

di **Angelo Busani**  
notaio

*Un primo bilancio della riforma evidenzia la validità dei nuovi modelli societari, più consoni alla realtà imprenditoriale del nostro Paese. Centrato uno dei principali obiettivi legislativi: quello di conferire un'adeguata veste giuridica alle piccole e medie imprese che di fatto costituiscono la colonna vertebrale della struttura economica nazionale.*

**A** sessant'anni dall'approvazione del Codice civile del 1942, il diritto societario ha voltato radicalmente pagina: con la riforma sono state infatti in gran parte riscritte le regole che disciplinano le società di capitali e le cooperative.

Si tratta della prima "vera" organica riforma del diritto societario dall'entrata in vigore del Codice civile a oggi, diritto societario che finora era stato modificato da interventi legislativi importanti, ma "di settore" (si pensi alla riforma delle società quotate, portata dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge "Mancino" del 1993) oppure dettati dall'esigenza dell'adeguamento della disciplina nazionale alle direttive comunitarie (basti qui riferirsi alla disciplina di fusioni e scissioni introdotta nel 1991).

Per verificare quali siano state le ragioni di fondo ispiratrici della riforma, va senz'altro anteposta a ogni altro profilo l'osservazione che le nuove norme puntano a realizzare un quadro di grande equilibrio e certezza nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori e dei risparmiatori, specie per quelle s.p.a. che ricorrono al mercato del capitale di rischio.

La riforma del diritto delle società non quotate (ma non va dimenticato che l'intervento del Governo, riscrivendo un intero libro del Codice civile, incide anche sulle società inserite nei listini di Borsa) trova infatti le sue radici nell'ormai diffusa convinzione che per le caratteristiche del tessuto produttivo italiano incentrato in prevalenza su imprese di piccole e medie dimensioni fosse necessario un allentamento dei vincoli normativi e amministrativi vigenti che rappresentano un onere elevato in termini di costi e rigidità.

Inoltre, sono stati nettamente differenziati tra di loro i vari tipi sociali, che negli ultimi anni avevano subito vere e proprie crisi di identità rispetto a ciò che il Codice del 1942 aveva immaginato, complice anche una legislazione che, con un meccanismo di continui richiami numerici alle norme della s.p.a., aveva finito di fatto per omologare sia le s.r.l. che le cooperative alla società azionaria.

**Le nuove norme puntano a realizzare un quadro di grande equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori e dei risparmiatori.**

In sintesi, con la riforma si è voluto:

- svecchiare, dopo sessant'anni, le norme del Codice del 1942, così da completare anche i vuoti di disciplina accertati in decenni di utilizzo e coordinare le interpretazioni formulate dai giuristi sulle vecchie norme con le decisioni maturate nella giurisprudenza;
- conferire duttilità e flessibilità al sistema del diritto societario, in luogo della previgente rigidità, in modo che ci sia un insieme di opzioni a cui attingere, a seconda delle diverse situazioni concrete, gli strumenti più adatti per risolvere i problemi che man mano occorre affrontare;
- portare la legislazione italiana al medesimo livello di quella degli altri Paesi europei, in modo da offrire alle imprese un quadro normativo che ne promuova la competitività e tale da evitare la fuga verso l'estero (specie verso i Paesi più vicini) di attività imprenditoriali alla ricerca di migliori condizioni "ambientali";
- creare per s.p.a. ed s.r.l. due insiemi di norme autonomi e organici, destinati a organizzare le diverse realtà imprenditoriali che quelle forme societarie sono chiamate a interpretare: la s.p.a. è indirizzata alla grande impresa, di regola orientata all'apertura del proprio capitale al mercato degli investitori; la s.r.l. è destinata all'impresa medio-piccola, a ristretta base sociale, ove i soci sono di regola anche amministratori e spesso lavorano fianco a fianco nell'impresa;
- offrire alla s.p.a. una pluralità di occasioni per accrescere la propria struttura patrimoniale con la possibilità di collocare presso gli investitori una serie di strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali e partecipativi non solo di contenuto innovativo ma caratterizzati da una notevole flessibilità e adattabilità al caso concreto;
- contraddistinguere la nuova disciplina della s.r.l. con il conferimento di un ruolo centrale alla figura del socio e ai suoi personali interessi, fotografando nelle nuove norme la realtà degli ambienti imprenditoriali medio-piccoli ove si può osservare che, di fatto, la società, da soggetto giuridico distinto dai soci, quasi "degrada" a mero strumento operativo dei soci.

Uno dei principali obiettivi che il legislatore della riforma del diritto societario si è posto nel metter mano alla revisione delle regole contenute nel "vecchio" Codice civile è stato dunque senz'altro quello di conferire finalmente un'adeguata veste giuridica al mondo della piccola e media impresa, che evidentemente reclamava per sé una maggiore considerazione per il fatto di costituire la colonna vertebrale della struttura economica nazionale.

Nel vecchio Codice civile, la piccola e media impresa societaria non aveva alcun tipo di riconoscimento: le regole della vecchia s.r.l. erano, nella maggior parte dei casi, la pedissequa fotocopia delle norme della s.p.a., tanto che della s.r.l. si parlava come di una "s.p.a. baby" oppure come di una "sorella minore" della società azionaria.

Da questa situazione conseguiva che nessuna valorizzazione era concessa alla posizione e agli interessi del socio di s.r.l.: nella grande s.p.a., infatti, il socio è una realtà infinitesimale, assai spesso priva di alcuna consistenza; l'esperienza insegna invece che nella vita di una s.r.l. non solo il socio è in primissimo piano nella vita societaria, ma

**La nuova disciplina della società a responsabilità limitata conferisce un ruolo centrale alla figura del socio e ai suoi personali interessi.**

anche che il socio vi svolge la sua attività professionale prevalente, se non esclusiva.

Preso quindi atto che la previgente normativa non offriva agli operatori forme giuridiche adeguate all'effettiva realtà economica italiana, la riforma ha inteso:

a) sollecitare gli operatori imprenditoriali ad assumere la veste giuridica più consona alla loro dimensione e al loro assetto organizzativo (dedicando così la forma della s.p.a. all'impresa che offre il proprio capitale sul mercato del capitale di rischio e la forma della s.r.l. all'impresa con pochi soci, ove normalmente i soci prestano la propria attività);

b) "tarare" le norme della s.r.l. sulle esigenze della piccola-media impresa, ove il volere del socio è sempre in primo piano e ove i suoi interessi devono trovare perfetta rispondenza nell'assetto statutario che governa la vita dell'impresa societaria.

È dunque inevitabile che uno dei primi evidenti effetti della legge di riforma sia quello di richiamare vigorosamente nella forma giuridica della s.r.l. tutte quelle imprese societarie, già gestite nella forma della s.p.a., che non hanno alcuna di quelle caratteristiche per le quali la forma della s.p.a. è predisposta dal legislatore.

La grandissima maggioranza delle s.p.a. italiane è infatti rappresentata da società facenti capo a una sola famiglia o a pochissime famiglie, con un numero bassissimo di soci, con gli amministratori che in larga parte coincidono con i soci, con i soci che ordinariamente lavorano in società; insomma, tutte le caratteristiche della tipica s.r.l.

Ma non è tutto oro quel che luccica. La nuova e notevolissima rilevanza concessa dalla legge di riforma agli interessi individuali di chi partecipa al capitale di una s.r.l. presenta anche alcuni aspetti problematici e da valutare attentamente.

Il primo è senz'altro quello rappresentato dal diritto individuale del socio di ispezionare tutta la documentazione che sia nella disponibilità della società, senza più limitarsi alla contabilità, come accadeva in passato.

L'altro aspetto è quello dell'azione individuale di responsabilità concessa al singolo socio nei confronti degli amministratori che si assuma abbiano prodotto un danno alla società con il loro comportamento.

Al tradizionale panorama legislativo contraddistinto da una fitta serie di norme imperative e inderogabili, si sostituisce oggi un ambiente normativo in cui campeggia assai spesso il primato dell'autonomia statutaria, vale a dire l'amplissima facoltà degli operatori di creare da sé le norme che regoleranno le proprie procedure societarie: ne deriva un sistema che, per un verso, richiede una maggiore consapevolezza dei soci al momento della costituzione della società nel definire l'assetto dei rapporti interni e, per altro verso, consente di introdurre direttamente nello statuto regole di funzionamento o impegni dei soci che *ante* riforma potevano trovare espressione soltanto in patti parasociali, sulla cui validità ed efficacia pesavano non pochi dubbi interpretativi.

L'obiettivo del legislatore è stato quello di una disciplina fortemente innovativa che valorizzasse l'imprenditorialità, restringesse l'ambito delle norme imperative, valorizzasse l'autonomia statutaria e favorisse insomma la nascita, la crescita e la competitività delle imprese anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali.

**Uno dei principali effetti della riforma è quello di richiamare nella forma della s.r.l. tutte le s.p.a. che non hanno alcuna di quelle caratteristiche per cui tale tipologia è predisposta dal legislatore.**

Prima della riforma, l'obiettivo dell'efficienza veniva perseguito attraverso la definizione di modelli organizzativi caratterizzati da forte rigidità in funzione della protezione dei terzi e della tutela della correttezza gestionale; rigidità che, alla luce del successivo processo di maturazione dei mercati, si è rivelata elemento frenante rispetto alle esigenze di favorire (o comunque non ostacolare) le scelte di investimento, di innovazione, di finanziamento. La flessibilità delle regole organizzative consente dunque ora una liberazione delle capacità imprenditoriali, aumentando la possibilità di sfruttare appieno le opportunità che questo processo offre.

Con l'ottenuto affrancamento rispetto al modello societario azionario, più blasonato, la s.r.l. può ora effettivamente contare su una disciplina del tutto autonoma rispetto a quella della s.p.a., ovviando in questo modo a una delle caratteristiche più negative del sistema societario *ante* riforma, cioè quella del sostanziale scollamento tra tipi legali e utilizzazioni concrete, consentendo così di riattribuire all'assetto delle regole organizzative una rilevanza effettiva, accanto a motivazioni meramente economiche e fiscali, al momento della scelta del tipo.

Ora, dunque, al sistema delineato dal vecchio Codice civile, nel quale si fronteggiavano, da un lato, le società di persone (la cui disciplina è imperniata sulle persone dei soci, sui loro accordi e sulla loro illimitata responsabilità) e, dall'altro, le società di capitali, caratterizzate invece da un impianto normativo "rigido" e poco derogabile, dalla limitata responsabilità dei soci e da una sostanziale omogeneità tra i vari modelli di società di capitali, si sostituisce un sistema che si distingue per:

- l'individuazione di due tipi societari autonomi (la s.p.a. e la s.r.l.), destinati a utilizzazioni concrete assai differenti e adatti a interpretare ruoli imprenditoriali tra loro ben differenziati;

- l'avvicinamento della s.r.l. nella categoria delle società di persone, anche se ai suoi soci spetti il beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale solo all'entità dei conferimenti promessi.

Oltre all'intervento sulle s.r.l., in realtà, il piatto forte della riforma è rappresentato da una drastica revisione di tutto il panorama normativo da applicare alle s.p.a.

In questo senso a essere trasformati sono innanzitutto i modelli di amministrazione e controllo: al tradizionale profilo civilistico fondato su consiglio d'amministrazione e collegio sindacale, se ne aggiungeranno altri due, ricalcati sull'esempio tedesco e anglosassone.

Ma regole su misura sono previste anche sul fronte dell'atto costitutivo (diventa possibile la costituzione per atto unilaterale), della tipologia dei conferimenti, delle modalità di svolgimento delle assemblee, delle caratteristiche delle azioni che potranno essere emesse.

C'è spazio poi per alcune soluzioni inedite in materia di conflitto d'interessi (gli amministratori saranno vincolati a segnalare qualsiasi tipo di interesse, anche potenziale, abbiano nella conclusione di una singola operazione), ma soprattutto di patrimoni destinati. Si potranno cioè raccogliere finanziamenti dedicati a uno specifico affare a patto di mantenere garanzie adeguate per i creditori. L'azione di responsabilità dei soci nei confronti del *management* potrà essere proposta solo da una parte rappresentativa del capitale. ■

**S.p.a. e s.r.l.  
hanno assunto  
configurazioni precise  
e distinte adatte  
a interpretare ruoli  
imprenditoriali tra loro  
ben differenziati.**